

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-120/90*

I — Antefatti e procedimento

1. Nel 1988 la Ludwig Post GmbH (in prosiegua: la « Post »), attrice nella causa principale, chiedeva all'Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera (in prosiegua: l'« Oberfinanzdirektion »), convenuta nella causa principale, un parere doganale vincolante per un prodotto definito « concentrato di proteine di siero di latte al 75% ». Si tratta di una polvere ottenuta attraverso l'ultrafiltrazione del siero di latte, utilizzata nella preparazione di generi alimentari con il 76,6% di proteine del latte, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi del latte, e comprovata assenza di zucchero.

2. Il 14 giugno 1988 l'Oberfinanzdirektion comunicava alla Post un parere con cui classificava detto prodotto nella sottovoce 0404 90 33, « prodotti costituiti di componenti naturali del latte (...), non nominati né compresi altrove, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di proteine superiore a 42% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% », della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosiegua: la « TDC »).

3. La Post sosteneva invece che il prodotto di cui trattasi doveva essere classificato nella sottovoce 0404 10 11 « siero di latte, anche concentrato (...), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti », oppure nella sottovoce 3502 90 59 « lattealbumina (...) », della TDC.

4. In seguito al rigetto dell'opposizione avverso il parere doganale vincolante dell'Oberfinanzdirektion, la Post proponeva un ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof.

5. A sostegno del ricorso la Post deduceva che dalle note esplicative relative al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosiegua: le « note esplicative ») relative alla voce 0404 della TDC risultava che l'eliminazione parziale del lattosio o delle sostanze minerali dal prodotto di cui trattasi non modifica la sua natura di « siero di latte » ai sensi della sottovoce doganale 0404 10 11. A questo proposito la Post si basava sull'uso scientifico in materia di derrate alimentari, nonché sulla terminologia usata dagli operatori del settore.

6. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale rilevava innanzitutto che in ogni caso era esclusa la classificazione del prodotto di cui trattasi nella voce 3502 della TDC, e che sussistevano dubbi solo per la classificazione del prodotto nell'ambito della voce doganale 0404.

Il Bundesfinanzhof precisava inoltre di essere propenso a condividere il punto di vista dell'Oberfinanzdirektion, poiché, in via di principio, è privo d'importanza il fatto che gli operatori del settore considerino un prodotto come quello di cui trattasi come siero di latte.

* Lingua processuale: il tedesco.

Secondo il giudice nazionale, dalla nota esplicativa relativa alla voce 0404 della TDC risulta che per « siero di latte » s'intendono i componenti naturali che rimangono dopo l'eliminazione dal latte del grasso e della caseina. Questi componenti che residuano sarebbero la lattoalbumina, i sali minerali e il lattosio, che costituirebbe il componente determinante del siero di latte. A tenore di detta nota esplicativa il lattosio o i sali minerali potrebbero essere parzialmente estratti senza che per questo venga posta in discussione la classificazione del prodotto come siero di latte. Tuttavia, il tenore di lattosio del prodotto di cui trattasi sarebbe solo del 5% — in presenza del 76,6% di proteine del latte, mentre per la polvere di siero di latte di regola verrebbero stabiliti valori di zucchero del latte che vanno dal 70-75% — in presenza del 10-14% di albumina. In considerazione di tale rapporto non può parlarsi di un'estrazione solo parziale del lattosio ai sensi della nota esplicativa citata. Infatti, poiché per il prodotto considerato la parte di lattosio è solo circa 1/14 del valore prescritto in generale per il siero di latte in polvere, nella fattispecie non si tratterebbe più di siero di latte, al quale è stato solo parzialmente tolto il lattosio, bensì piuttosto di un « siero di latte » modificato a basso contenuto di lattosio. A questo proposito il Bundesfinanzhof si riferiva alla sentenza 25 maggio 1989, Weber, punto 24 della motivazione (causa 40/88, Racc. pag. 1395), da cui risulterebbe che la merce che abbia perduto le caratteristiche essenziali del prodotto base non può più fruire della classificazione doganale di questo prodotto.

Tuttavia il Bundesfinanzhof osservava che l'interpretazione delle norme doganali di cui trattasi nella fattispecie sollevava alcuni dubbi, poiché era stata presa in considerazione una modifica della normativa doganale allo scopo di menzionare nella sottovoce 0404 10 della TDC il siero di latte modificato accanto al « siero di latte », e in quanto, inoltre, il rappresentante della Post

aveva sostenuto che le autorità doganali britanniche ed olandesi avevano classificato nella sottovoce 0404 10 della TDC siero di latte in polvere con il 75% di proteine e il 3% di lattosio.

7. Considerando che la controversia sollevasse pertanto un problema d'interpretazione della normativa comunitaria di cui trattasi, il Bundesfinanzhof ha deciso, con ordinanza 13 marzo 1990, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se la nomenclatura combinata (1988) vada interpretata nel senso che il siero di latte in polvere ottenuto per mezzo dell'ultrafiltrazione, con un tenore del 76,6% di proteine del latte, del 2,1% di grassi del latte e del 5% di lattosio, senza tracce di zucchero, debba essere classificato come "prodotto costituito di componenti naturali del latte (...)" nella sottovoce 0404 90 33 oppure, in caso negativo, come "siero di latte (...)" nella sottovoce 0404 10 11 ».

8. L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1990.

9. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: il 19 luglio 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jörn Sack, in qualità di agente; il 30 luglio 1990, la Post, rappresentata dall'avv. Barbara Festge, del foro di Amburgo; il 1° agosto 1990, il governo della Repubblica francese, rappresentato dal

sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dalla sig. ra Hélène Duchène, segretaria presso lo stesso ministero.

10. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

11. A norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con ordinanza 16 gennaio 1991, ha rimesso la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. La *Post* osserva anzitutto che il concentrato di proteine di siero di latte al 75% di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale è siero di latte che si presenta sotto forma di polvere. Esso è fabbricato in modo tale che il siero di latte allo stato liquido è concentrato mediante ultrafiltrazione, operazione che comporta, oltre all'eliminazione dell'acqua, quella di una certa quantità di sale e di un po' di lattosio, con, di conseguenza, un aumento del tenore in peso di proteine. Il siero di latte liquido concentrato viene in seguito disidratato. La *Post* insiste sul fatto che nessuna sostanza è stata aggiunta al prodotto e che questo consiste esclusivamente in componenti naturali del siero di latte.

Al pari della percentuale dei vari componenti del latte, la proporzione varia fra i componenti del siero di latte, vale a dire le proteine, il lattosio, le materie grasse e i residui della combustione. È vero che una per-

centuale più o meno elevata di questi componenti determina la qualità e quindi il prezzo del siero di latte, ma in nessun caso essa è determinante per la definizione del prodotto come siero di latte.

La *Post* sottolinea inoltre che il Bundesfinanzhof si basa su una premessa errata considerando il lattosio componente determinante del siero di latte. Questa asserzione, che sarebbe stata giusta durante gli anni '60, è ormai superata, in quanto oggi le parti che compongono il siero di latte sono considerate equivalenti.

Ad avviso della *Post* il prodotto di cui trattasi nella fattispecie costituisce siero di latte che rientra nella sottovoce doganale 0404 10.

a) Questa conclusione risulta anzitutto dalla stessa interpretazione della TDC.

La voce doganale 0404 distingue fra, da un lato, il « siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti » (sottovoce 0404 10) e, dall'altro, « gli altri », vale a dire « prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove » (sottovoce 0404 90). Tuttavia, dal raffronto fra queste due sottovoci emerge che, anche se la sottovoce 0404 90 effettua una suddivisione in base al tenore in peso di proteine o di materie grasse ed è limitata verso l'alto o verso il basso mediante la fissazione di un tenore massimo o minimo di proteine, di lattosio o di materie grasse, la sottovoce 0404 10 non comporta invece nessuna distinzione o limitazione di questo genere. Ad avviso della *Post* ne consegue che qualsiasi siero di latte,

indipendentemente dal suo tenore in peso di proteine, di materie grasse o di lattosio, rientra nella sottovoce 0404 10 della TDC.

Pertanto, la sottovoce doganale 0404 90 è una voce residua, poiché comprende solo i prodotti « non nominati né compresi altrove ». Il siero di latte, poiché possiede la propria voce doganale, non rientra nella sottovoce 0404 90.

La stessa conclusione consegue dalla norma generale 3 a) per l'interpretazione della TDC, secondo la quale la voce più specifica deve prevalere sulle voci di portata più generale. Infatti, una designazione nominale (« siero di latte ») è più specifica di una designazione generica (« prodotto costituito di componenti naturali del latte »).

La Post osserva inoltre che la sottovoce 0404 90 è stata introdotta a seguito dello « scandalo del latte in polvere » dell'inizio degli anni '80. Infatti, poiché il latte in polvere ottenuto tramite ricomposizione presenta valori del tutto diversi rispetto al latte in polvere allo stato naturale, la sottovoce 0404 90 è stata inserita nella TDC perché si applichi appunto a detti prodotti che, anche se consistono in componenti naturali del latte, sono ottenuti in seguito a ricomposizione e non rientrano quindi nella voce doganale 0402 21. Questo è anche il motivo per cui la sottovoce 0404 90 comporta suddivisioni assai diverse fra loro a seconda del tenore in polvere di zucchero, di proteine e di materie grasse del prodotto. È pertanto evidente che un prodotto naturale come il siero di latte non può rientrare nella sottovoce 0404 90 della TDC.

b) La Post osserva inoltre che la suddetta interpretazione della TDC è corroborata dalle note esplicative che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono validi strumenti interpretativi delle voci della TDC.

Orbene, le note esplicative relative alla voce 0404 della TDC precisano che la sottovoce 0404 10 comprende anche il siero di latte, « anche parzialmente privo di lattosio o demineralizzato ». Inoltre, dette note dispongono che la sottovoce 0404 90 riguarda anche i prodotti « consistenti in componenti naturali del latte, di composizione diversa da quella del prodotto naturale, purché non siano considerati più specificamente altrove ».

Ne consegue che il siero di latte può senz'altro essere stato parzialmente privato di lattosio. In mancanza di precisione delle note esplicative sulla proporzione dell'estrazione di lattosio, il siero di latte può essere privato di lattosio anche in gran parte, purché il lattosio non sia del tutto eliminato, a pena di divenire lottoalbumina ai sensi della sottovoce 3502 90 59. D'altro canto, il prodotto di cui trattasi nella causa principale non può rientrare nella sottovoce 0404 90, poiché è considerato, in quanto siero di latte o siero di latte modificato, più specificamente nella sottovoce 0404 10.

c) La Post sostiene che la sua tesi è anche suffragata dal regolamento (CEE) della Commissione 23 maggio 1980, n. 1285, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.02 A I della Tariffa doganale comune (GU L 132, pag. 13). Al riguardo non è rilevante che questo regolamento sia stato adottato a proposito della precedente versione della TDC, come essa risulta dall'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), nel

quale il siero di latte rientrava nella sottovoce 04.02 A I, poiché anche allora per il siero di latte era stabilita una voce doganale specifica che lo distingueva dagli altri prodotti del commercio del latte.

Orbene, risulta anzitutto dai punti del preambolo del regolamento (CEE), del Consiglio 16 gennaio 1969 n. 97/69 (GU L 14, pag. 1), il quale costituisce il fondamento giuridico del suddetto regolamento n. 1285/80, che i regolamenti relativi alla classificazione delle merci « hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della TDC, senza tuttavia modificarne il testo » e mirano pertanto unicamente a chiarire la situazione esistente in base al suddetto regolamento n. 950/68.

Inoltre, il suddetto regolamento n. 1285/80 dispone che costituisce siero di latte un prodotto che si presenta sotto forma di polvere, ottenuto in base al siero di latte mediante eliminazione parziale, fra l'altro, del lattosio o attraverso ultrafiltrazione, in modo tale che il tenore in peso di proteine ammonti al 56,2% e quello di lattosio scenda al 30,9%. Sebbene questi dati non corrispondano al prodotto di cui trattasi nella causa principale, il tenore in peso di lattosio è stato tuttavia ridotto del 63% e quello di proteine moltiplicato per 3,5. Poiché il legislatore considera tale prodotto siero di latte, si deve del pari classificare come tale un prodotto che presenti un tenore in peso di lattosio minore e un tenore in peso di proteine più elevato, o viceversa, e, in particolare, non vi è alcun motivo per il quale un prodotto che presenti una percentuale più elevata di proteine non costituisca più siero di latte. Infatti, finché un prodotto conserva i componenti caratteristici del siero di latte, deve essere classificato come tale, indipendente-

mente dalla proporzione fra questi componenti. Orbene, il prodotto di cui trattasi nella fattispecie contiene i quattro componenti caratteristici del siero di latte, vale a dire materie grasse, residui della combustione, proteine e lattosio.

d) Ad avviso della Post, queste considerazioni sono confermate da una perizia eseguita su sua richiesta nel corso del procedimento nella causa principale. In detta perizia alcuni noti ricercatori in materia di derrate alimentari hanno confermato che dal punto di vista nutritivo e dell'analisi chimica di siffatte derrate le proteine contenute nel siero di latte costituiscono il componente determinante dello stesso. In particolare, i periti hanno concluso che un prodotto che contenga, fra l'altro, il 76,6% di proteine e il 5% di lattosio costituisce siero di latte in polvere, poiché ne presenta le caratteristiche.

e) La Post fa valere inoltre che la summenzionata sentenza 25 maggio 1989, pronunciata nella causa Weber, sulla quale il Bundesfinanzhof si è basato nell'ordinanza di rinvio, non è pertinente per risolvere la causa principale, poiché la suddetta causa riguardava la classificazione doganale di un prodotto composto in modo artificiale, mescolando tanto componenti naturalmente presenti nel latte e nel latte in polvere quanto componenti che, in genere, non si trovano nel latte in polvere. Orbene, nel caso di specie, non si tratta affatto di una ricombinazione, né a fortiori, di un'aggiunta di sostanze che non sono presenti nel prodotto allo stato naturale. Al contrario, il prodotto di cui trattasi è formato da componenti naturali di cui solo le proporzioni sono state modificate mediante l'eliminazione parziale di due componenti.

f) Secondo la Post, almeno gli Stati membri che sono grandi importatori di polvere di siero di latte, quali il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Francia e l'Italia, classificano un concentrato proteico di siero di latte al 75%, vale a dire un prodotto avente pressappoco la composizione del prodotto controverso, come siero di latte sotto il numero di codice 0404 10.

g) Infine, la Post osserva che il comitato della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale ha deciso di chiarire la voce 0404 10 della TDC mediante l'espressione: « siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti », e che questo emendamento sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Peraltro, detto comitato ha deciso di completare le note esplicative mediante la seguente frase: « Ai fini del numero 0404 10, per siero di latte modificato s'intendono prodotti che consistono in componenti del siero di latte, vale a dire siero di latte da cui sono stati eliminati, in tutto o in parte, il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti componenti naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti mescolando componenti naturali del siero di latte ».

In sintesi, la Post suggerisce di risolvere come segue la questione sollevata dal Bundesfinanzhof:

« La nomenclatura combinata (1988) deve essere interpretata nel senso che una polvere ottenuta mediante ultrafiltrazione del siero di latte, che contenga il 76,6% di proteine, il 2,1% di materie grasse e il 5% di lattosio, senza tracce di zucchero, rientra in quanto siero di latte nella sottovoce 0404 10 11 ».

2. Il *governo della Repubblica francese* sottolinea in primo luogo che il concentrato proteico di siero di latte al 75% costituisce un prodotto recentemente apparso sul mercato, ottenuto mediante ultrafiltrazione del siero di latte e caratterizzato da un tenore in lattosio assai ridotto (5%), mentre il siero di latte che non ha subito alcun trattamento contiene lattosio fra il 70% e il 75%. Per risolvere la questione sollevata dal Bundesfinanzhof occorre quindi paragonare la proporzione di lattosio contenuta nel siero di latte e nel prodotto di cui trattasi e valutare se quest'ultimo possa essere considerato siero di latte « parzialmente » privato di lattosio. L'interesse della questione consiste nel fatto che il siero di latte modificato è presente nella composizione di alimenti dietetici per i quali vi è un crescente successo commerciale.

Ad avviso del governo della Repubblica francese, il concentrato proteico di siero di latte al 75% rientra nella sottovoce doganale 0404 90 33.

Questa conclusione risulta dalla disciplina vigente, corroborata dalle note esplicative. Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere fornito, in generale, dalle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite dal testo delle voci e sottovoci della TDC, nonché dalle note di sezioni o di capitoli. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, le note esplicative costituiscono un importante elemento interpretativo che consente di precisare o di spiegare la portata delle varie voci o sottovoci doganali.

Secondo il governo della Repubblica francese l'analisi della composizione del pro-

dotto di cui trattasi nella causa principale classifica inequivocabilmente il prodotto nella sottovoce 0404 90 33 della TDC, poiché le caratteristiche oggettive definite dal testo di detta sottovoce sono presenti nel concentrato proteico del siero di latte al 75%. Infatti, si tratta senz'altro di un prodotto costituito di componenti naturali del latte, che contiene il 76,6% di proteine, vale a dire oltre il 42%, come prescritto dal testo della sottovoce di cui trattasi, il cui tenore in peso di materie grasse del 2,1% si colloca nell'ambito della norma richiesta (fra l'1,5 e il 27%) e per il quale è soddisfatto il requisito dell'esclusione di qualsiasi aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti per la mancanza di tracce di zucchero.

Peraltro, il concentrato proteico di siero di latte al 75% non può rientrare nella sottovoce 0404 10 11, poiché tanto dal testo di questa quanto dalle relative note esplicative risulta l'importanza del tenore in lattosio per la classificazione del prodotto di cui trattasi. Ai termini di dette note, il siero di latte è composto da componenti naturali del latte che rimangono quando le materie grasse e la caseina sono state eliminate. Questo prodotto può essere parzialmente privato di lattosio o demineralizzato e può essere concentrato. Orbene, dall'analisi in laboratorio emerge che, quando vengono eliminate dal latte le materie grasse e la caseina, si ottiene un prodotto che contiene lattosio al 70% circa, lattoalbumina e materie minerali. Per contro, per il prodotto controverso, ottenuto eliminando quasi totalmente il lattosio, il tenore di detto componente cade dal 70% al 5%. Esso non corrisponde più pertanto alla definizione di siero di latte fornita dalle note esplicative.

Inoltre, nella summenzionata sentenza 25 marzo 1989, Weber, la Corte ha affermato che doveva essere rispettata una certa proporzione nei componenti di un prodotto, a

pena di comportare un cambiamento di natura del prodotto stesso. Orbene, il concentrato proteico di siero di latte al 75%, di cui trattasi nella causa principale, non rispetta le proporzioni dei componenti costitutivi del siero di latte, poiché non contiene più del 5% di lattosio. Il prodotto cambia quindi completamente di natura e non è siero di latte, ma un concentrato di proteine.

Il governo della Repubblica francese aggiunge che in Francia i prodotti simili a quello controverso sono sempre classificati nella sottovoce 0404 90 della TDC.

In conclusione, il governo della Repubblica francese chiede alla Corte di risolvere la questione sollevata dal Bundesfinanzhof come segue:

« il concentrato proteico di siero di latte al 75% deve essere classificato nella sottovoce doganale 0404 90 33 in quanto "prodotto costituito di componenti naturali del latte" ».

3. La Commissione ricorda anzitutto che le sottovoci 0404 10 11 e 0404 90 33 rientrano nella voce 0404 della TDC, che comprende due categorie di prodotti, intitolati rispettivamente « siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti » (0404 10) e « prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove » (0404 90).

La Commissione sottolinea inoltre che, conformemente alle note esplicative, per « siero di latte » s'intendono i componenti naturali che rimangono quando le materie grasse e la caseina sono state eliminate dal latte. Inoltre, il siero di latte può presentarsi an-

che parzialmente privo di lattosio o demineralizzato.

Anche se il siero di latte può avere una composizione diversa a seconda del tipo di prodotto, il lattosio è sempre il componente fondamentale del siero di latte in polvere (siero di latte — caglio in polvere: 72,7% di lattosio; siero di latte acido in polvere: 65,5% di lattosio). Ne consegue che, quando il tenore in lattosio non è superiore al 5%, è impossibile parlare di un'eliminazione solamente parziale del lattosio. Inoltre, a causa dell'eliminazione quasi totale del lattosio, anche le proporzioni degli altri componenti del siero di latte sono profondamente modificate, di modo che il prodotto non possiede più le caratteristiche essenziali del prodotto base « siero di latte ». Pertanto, questo prodotto non può rientrare nella sottovoce 0404 10 della TDC.

Questa conclusione è anzitutto confermata dalla suddetta sentenza 25 maggio 1989, Weber. Essa è inoltre corroborata dalle decisioni del comitato della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale che, con sette voti contro due, ha deciso di classificare il siero di latte modificato nella sottovoce 0404 90.

La Commissione aggiunge che per l'interpretazione della versione attuale della TDC è privo d'importanza il fatto che in tale occasione detto comitato abbia comunicato,

con otto voti contro uno, che per il futuro auspicava una modifica della nomenclatura nel senso di un raggruppamento del siero di latte naturale e del siero di latte modificato nella sottovoce 0404 10, e che questo punto di vista sia stato adottato il 5 luglio 1989 dal consiglio di cooperazione doganale sotto forma di una raccomandazione rivolta agli Stati membri che sarà recepita nella normativa comunitaria a partire dal 1° gennaio 1992. Del pari, la terminologia usata da taluni operatori o una eventuale applicazione divergente del diritto in taluni Stati membri non può influire sull'interpretazione della TDC.

Di conseguenza, la Commissione suggerisce di risolvere come segue la questione sollevata dal Bundesfinanzhof:

« La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nella versione del 1988, deve essere interpretata nel senso che " un concentrato proteico di siero di latte al 75% ", vale a dire una polvere ottenuta mediante ultrafiltrazione del siero di latte, destinata ad essere usata per preparati alimentari e che contenga il 76,6% di proteine, il 2,1% di materie grasse e il 5% di lattosio, senza tracce di zucchero, rientra nella sottovoce 0404 90 33 ».

F. A. Schockweiler
giudice relatore